

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la Commissione europea ha approvato una proposta di accordo di associazione tra l'Unione europea ed i paesi del Mercosur, il mercato comune tra Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Cile, per la creazione di un'area di libero scambio;

l'accordo prevede il libero scambio di prodotti prevalentemente industriali e ad alta tecnologia dall'Europa al Mercosur, rispetto a prodotti prevalentemente agro-alimentari in verso opposto;

come è noto, le produzioni agricole dei paesi dell'America latina sono in gran parte equivalenti a quelle mediterranee e soprattutto a quelle italiane (vino, cereali, agrumi, ortofrutta, zucchero e carni), ma rispetto a queste sono in gran lunga meno costose;

approvare l'accordo di associazione per far affluire liberamente in Europa le produzioni agricole ed alimentari del Mercosur significherà mettere in seria crisi tutta la produzione agricola del nostro paese, come quella degli altri con caratteristiche mediterranee (Francia, Grecia) e i mercati europei saranno invasi da prodotti agricoli identici ai nostri, ma a prezzi di vendita più competitivi rispetto a quelli vigenti e che sono indispensabili per coprire i costi che sostengono i nostri agricoltori;

pur cogliendo i grandi vantaggi che gli accordi con il Mercosur porteranno all'economia europea, non sembra opportuno procedere alla loro ratifica senza prima aver stabilito delle misure e delle clausole di garanzia a tutela delle produzioni agricole italiane e del reddito dei nostri agricoltori, entrambi chiaramente minacciati;

impegna il Governo

ad assumere in sede comunitaria, in vista della prossima riunione dei ministri degli esteri per decidere la ratifica dell'accordo di libero scambio con il Mercosur, una posizione ferma e netta affinché l'atto non comporti danni diretti od indiretti all'economia agricola dell'Italia.

(7-00562)

« Pecoraro Scanio ».

La XIII Commissione,

premesso che:

con il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il Governo ha stabilito, all'articolo 5 (Garanzie di credito) alcune misure a favore del settore agricolo nel campo del credito;

in particolare il comma 3 prevede a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati la facoltà di estinguere anticipatamente i mutui agevolati e di continuare a beneficiare delle residue rate di contributo, nonché di richiedere in forma attualizzata il pagamento di tali annualità per utilizzarle nell'estinzione del finanziamento;

il comma 3 stabilisce inoltre che l'amministrazione pubblica, in deroga alle specifiche norme nazionali o regionali che regolano le agevolazioni di credito agrario, è tenuta a mantenere a favore del beneficiario l'erogazione del contributo anche in caso di mutuo estinto anticipatamente;

l'imprenditore agricolo deve essere tutelato da parte dell'amministrazione pubblica, soprattutto per la rinegoziazione dei vecchi mutui agevolati stipulati negli anni passati;

impegna il Governo:

ad attivare in tempi rapidi l'intervento previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, con disposizioni che prevedano la possibilità di estinguere anticipatamente i mutui e di mantenere al beneficiario l'ero-

gazione dei contributi residui, ovvero di avvalersi di detta contribuzione per il pagamento delle somme relative all'estinzione del mutuo;

a ricomprendere, nella disposizione in oggetto, non solo tutti i mutui di credito agrario destinati agli investimenti aziendali e di credito fondiario destinati alla realizzazione di impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma anche i mutui agrari di soccorso, ancorché destinati al consolidamento e alla trasformazione di passività onerose;

a limitare gli oneri di estinzione di mutui ad una percentuale massima dello 0,75 per cento;

a prevedere la possibilità di rinegoziare i vecchi mutui con tassi in linea con quanto previsto per i mutui « prima casa »;

ad estendere tali misure ai mutui agrari a tasso ordinario.

(7-00563) « de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Anghinoni, Nardone, Scarpa Bonazza Buora, Tattarini ».

La VI Commissione,

considerato che, in data 2 agosto 1996 la Commissione finanze ha approvato la risoluzione n. 7-00008 Ballaman, con la quale impegnava il Governo a dare attuazione, entro il periodo di imposta 1997, alla norma di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994 mediante l'emanazione di un apposito regolamento;

ricordato che la citata norma della legge n. 97 prevede particolari agevolazioni in favore dei piccoli imprenditori e degli esercenti dei pubblici esercizi che operano nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nei centri con meno di cinquecento abitanti, ricompresi nei comuni montani;

considerato che il Governo aveva assicurato la sua disponibilità a dare attuazione in tempi brevi alla norma sopra ricordata e che tuttavia non è stato ancora emanato il necessario regolamento attuativo;

considerate le aspettative delle imprese operanti nell'area delle comunità montane, le quali si trovano a dover fronteggiare una situazione di grave difficoltà;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare, comunque entro il 31 dicembre 1998, l'applicazione delle agevolazioni fiscali per le zone montane previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994.

(7-00564)

« Repetto ».

La XIV Commissione,

considerato che:

il fenomeno della migrazione umana dai Paesi in via di sviluppo a quelli dell'occidente industrializzato sta diventando una questione globale che non può essere risolta efficacemente, in maniera isolata, dalle politiche delle singole nazioni;

le ragioni di fondo di questi spostamenti d'interesse masse da un continente all'altro risiedono nelle condizioni di estrema indigenza, di subnutrizione, di carenza di strutture sanitarie adeguate nelle quali versano troppi popoli della terra per cui il miraggio di luoghi dove « anche gli animali domestici vivono meglio di loro » costituisce un'attrattiva tale da superare la paura di qualsiasi misura repressiva;

allo stato attuale, nulla di realmente efficace è stato predisposto per fermare l'esercito di disperati che, quotidianamente, mette a repentaglio la vita propria e quella dei propri familiari per raggiungere ciò che a loro appare essere il paradiso;

la limitata capacità di assorbimento a un livello dignitoso di simili moltitudini da parte delle nazioni progredite rischia di creare all'interno di esse dei serbatoi di emarginazione tali da costituire una miscela esplosiva di gente disperata che si differenzia dagli ospitanti per cultura, religione, costumi e, soprattutto, per livello di vita;

le leggi attualmente in vigore in Italia non permettono un'effettiva contro-misura al dilagare dell'immigrazione clandestina provocata dalle ragioni sopra descritte;

tanto più si esita ad affrontare la questione, tanto maggiore è il rischio che essa sfugga inesorabilmente a qualsiasi possibilità di controllo;

grandi sono le responsabilità della Comunità internazionale e dei singoli governi, d'origine e di destinazione, nel non aver saputo prevedere a tempo debito quali sarebbero state le conseguenze della mancanza di politiche autentiche di collaborazione tra i popoli e d'intervento nei paesi di provenienza per consentirne lo sviluppo economico e sociale a un livello consono alla dignità degli uomini;

sembra giunto il momento di agire senza esitazione per costringere i paesi del cosiddetto terzo mondo a prendere coscienza della loro condizione d'incapacità cronica del gestirsi autonomamente;

è necessario quindi sul piano interno, dare una chiara dimostrazione della volontà di non tollerare più ingressi clandestini all'interno dei propri confini, impiegando a tale scopo e in maniera massiccia le Forze armate, anche e soprattutto per costringere i Governi dei paesi d'ori-

gine delle correnti migratorie ad accettare incondizionatamente il monitoraggio da parte dei paesi occidentali per fronteggiare quello che non è più - se mai lo fosse stato - un problema esclusivamente loro;

ed è altresì necessario invitare le altre nazioni europee ed occidentali, principalmente colpite dal fenomeno, ad adottare misure analoghe per rafforzarne la capacità complessiva di persuasione verso la controparte negoziale;

impegna il Governo

a farsi latore, nelle competenti sedi comunitarie, d'un piano d'intervento diretto, nei principali paesi di provenienza delle correnti migratorie, che preveda l'affidamento consensuale di questi paesi alla supervisione di una nazione di destinazione amica, la quale dovrà predisporre ed attuare un programma di sviluppo contemplante l'invio di personale idoneo ad assumere funzioni dirigenziali nei principali settori economici e sociali, di mezzi finanziari che saranno gestiti direttamente *in loco* dalla stessa nazione cui è affidato il tutoraggio, di costruzione di infrastrutture e scuole in cui venga insegnata anche la lingua di quella medesima nazione che si accolla l'onere dell'intervento, di selezione dei giovani da inviare presso le sue università per apprendere i metodi occidentali di gestione delle risorse e di amministrazione delle stesse, di programmazione dei flussi migratori che potranno essere assorbiti nel paese di destinazione senza creare disagi sia per gli emigranti che per le comunità ospitanti.

(7-00565)

« Pezzoli ».